

Giudice Sportivo
della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

Avvocato Alessandro Avagliano

procedimento n. 9/GS/2016/J

- Visto il rapporto disciplinare relativo al Campionato Italiano Assoluto disputatosi in data 11.06.2016 a Salsomaggiore (PR);
- considerato che da tale rapporto disciplinare appaiono emergere comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Riccardo Coppari (codice tessera 32047) tesserato quale tecnico della società A.S.D. Judo Samurai Jesi - Chiaravalle in occasione della sopracitata manifestazione il quale, durante la manifestazione: *“subendo un’azione tecnica si rialzava usando terminologia non consona e volgare”*;
- considerato che a seguito di tale comportamento appare configurarsi anche la ipotesi di responsabilità oggettiva della società A.S.D. Judo Samurai Jesi - Chiaravalle ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento di Giustizia;
- considerato che questo Giudice Sportivo, considerata la genericità della esposizione dei fatti contestati al Sig. Coppari, ha ritenuto che, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, fosse necessario ed opportuno permettere a quest’ultimo di esporre le proprie difese;
- visto il provvedimento di fissazione data pronuncia di decisione regolarmente inviato ai soggetti interessati;
- letta la memoria difensiva inviata tramite posta elettronica nei termini previsti (28.06.2016) dal Sig. Riccardo Coppari, mediante la quale ha sostenuto la propria totale assenza di responsabilità disciplinare, in quanto avrebbe agito secondo il pieno rispetto di ogni norma di disciplina, *“senza rivolgersi all’arbitro con frasi o parole volgari”*;
- considerato che i rapporti disciplinari hanno lo scopo di rappresentare al Giudice Sportivo la esatta e dettagliata dinamica dei fatti occorsi durante la manifestazione sportiva, al fine di metterlo nelle migliori condizioni di comprendere cosa effettivamente sia successo in tali contesti e di prendere conseguentemente le decisioni più giuste nei confronti dei tesserati oggetto di segnalazione;
- considerato che, pertanto, tali i rapporti disciplinari, seppur compilati da Ufficiali di Gara i quali sempre svolgono lodevolmente il proprio compito esercitando una funzione di supporto alla Federazione dal valore inestimabile, devono comunque essere redatti fornendo precise e dettagliate descrizioni dei fatti ritenuti meritevoli di segnalazione e che, pertanto, espressioni generiche quali *“usando terminologia non consona e volgare”* non

mettono il Giudice Sportivo nelle condizioni di avere una esatta e puntuale percezione di quanto avvenuto in occasione dell'incontro in esame;

- considerato che, in ossequio di quanto appena enunciato, questo Giudice dovrà applicare il principio generale di diritto "*in dubio pro reo*", a maggior ragione se si consideri che il tesserato ha, nel pieno esercizio del suo diritto di difesa, affermato di aver avuto comportamenti nei confronti del corpo arbitrale improntati dal rispetto della normativa federale;
- visti gli art. 13, 24 e 25, del Regolamento di Giustizia;

d e c i d e

- di assolvere il tesserato Riccardo Coppari e la società A.S.D. Judo Samurai Jesi - Chiaravalle poiché non sono emersi fatti commessi dal primo in violazione di norme né tecniche né disciplinari.

Invita la Segreteria a comunicare senza indugio il presente provvedimento ai soggetti interessati ed a provvedere alla sua pubblicazione.

Roma, 02.07.2016

IL GIUDICE SPORTIVO
(Avv. Alessandro Avagliano)

